

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

**Cassazione.** I giudici fanno dietro front rispetto alla sentenza del 2016 e sono in linea con le Entrate

# Subito tassato l'apporto al trust

## L'imposta di donazione scatta all'atto traslativo tra disponente e trustee

Angelo Busani

■ La destinazione di un patrimonio al vincolo del trust è soggetta a imposta di donazione se è effettuata mediante un atto dotato di effetto traslativo (è ciò che tipicamente accade quando il disponente trasferisce il patrimonio in questione al trustee): lo afferma la Cassazione nella sentenza n. 13626 del 30 maggio 2018.

Si tratta di una decisione che probabilmente spegne, in modo definitivo, la speranza che la tassazione dell'apporto patrimoniale al trustee di un trust si abbia non già al momento dell'istituzione al trustee dei beni vincolati in trust (come vuole l'Agenzia delle entrate: circolari 48/E/2007 e 3/E/2008), ma al momento di attribuzione del patrimonio del trust dal trustee ai soggetti beneficiari del trust stesso (come sancito nella grande maggioranza delle sentenze emanate dalle corti di merito).

L'accennata speranza si era originata con la sentenza di Cas-

sazione n. 21614/2016, la quale, individuando il presupposto dell'imposta di donazione nel momento di attribuzione del patrimonio del trust dal trustee ai beneficiari, si era schierata in modo diametralmente opposto rispetto alla categorica serie di precedenti pronunce della Cassazione medesima nelle quali il presupposto impositivo per l'applicazione dell'imposta di donazione era stato invece individuato nell'istituzione stessa del vincolo di destinazione.

La sentenza n. 13626/2018 comunque non pare del tutto smentire la sentenza n. 21614/2016, in quanto distingue il caso dell'istituzione del vincolo di destinazione contemporaneo a un effetto traslativo dal caso dei vincoli di destinazione che «hanno solo portata destinataria con conseguente effetto di segregazione (...) del bene, il quale rimane però nel patrimonio del disponente».

Quest'ultima espressione evidentemente allude al caso del

### La giurisprudenza

#### 01 | PRIME 5 DECISIONI

Con le ordinanze 3735/15, 3737/15, 3886/15 e 5322/15 e la sentenza 4482/16 la Cassazione ha ritenuto l'apporto in trust tassabile al momento dell'istituzione del vincolo di destinazione (questa anche la posizione delle Entrate: circolari 48/E/07 e 3/E/08)

#### 02 | SENTENZA 21614/16

La Cassazione ha ritenuto che non è tassabile l'istituzione del vincolo, perché la tassazione sarebbe applicabile solo nel momento in cui il trustee attribuisce il patrimonio del trust ai beneficiari. La giurisprudenza di merito è schierata in questo senso. La sentenza 13626/18 ha smentito in parte l'orientamento

trust auto-dichiarato, vale a dire il trust (il quale è, peraltro, a fortissimo rischio di esser ritenuto simulato o inesistente sotto il profilo civilistico) che il disponente origina nominando se stesso quale trustee e, con ciò, segregando una parte del suo patrimonio (quella vincolata in trust) rispetto al restante suo patrimonio "generale". Ebbene, in quest'ultimo caso, non essendosi in presenza di un effetto traslativo, l'imposta di donazione - secondo la Cassazione n. 13626/2018 - non scatterebbe. Tornando al fulcro del problema, e cioè al tema che il presupposto per l'applicazione dell'imposta di donazione è ora, di nuovo, individuato dalla Cassazione nell'apporto di beni dal disponente al trustee (con contestuale loro vincolo in trust), tale conclusione viene motivata dalla considerazione che l'imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione è «un'imposta nuova», con «connotati peculiari e disomogenei».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



### QUOTIDIANO DEL DIRITTO

#### Documenti e news a misura di avvocati e notai

Tutto il meglio del gruppo 24 Ore per avvocati, giuristi d'impresa, notai e magistrati in un unico abbonamento digitale. Con Business class Diritto il professionista può fruire di notizie, approfondimenti, documenti.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com

**Credito.** Può esser smentita da perizia chiesta dal giudice

# L'ispezione di Bankitalia ha un valore «relativo»

Giovanni Negri

■ Hanno un valore relativo le ispezioni di Banca d'Italia. Almeno per quanto riguarda apprezzamenti, valutazioni e fatti appresi da fonti terze. L'autorità giudiziaria si può allora scostare dai relativi accertamenti valorizzando invece i risultati di una consulenza. Lo precisa la Corte di cassazione con la sentenza 13679 della Prima sezione civile depositata ieri.

La Corte è arrivata a questa conclusione in una vicenda che aveva visto contestare atti di *imparata* gestio ad alcuni ex amministratori dell'allora Banca popolare di Napoli, poi incorporata nella Popolare di Ancona.

Le contestazioni prendevano spunto da una verifica ispettiva della banca d'Italia che aveva portato alla luce la concessione di affidamenti a favore di imprese prive di capacità di rimborso oppure insolventi, l'aver fornito informazioni inattendibili alle Autorità di vigilanza e favorito alcuni gruppi imprenditoriali,

non avere rimosso tutte quelle carenze organizzative che incidono in maniera negativa sulla gestione dei conti.

Tra le ragioni avanzate dalla difesa di uno dei manager, aveva trovato spazio la contraddittorietà della Corte d'appello che da una parte aveva attribuito valore privilegiato di prova al rapporto ispettivo della Banca d'Italia, ma poi aveva disposto una consulenza tecnica d'ufficio per verificare l'attendibilità del rapporto stesso.

La Cassazione però respinge l'impugnazione sottolineando nello stesso tempo il valore probatorio di un atto complesso come quello dell'accertamento ispettivo di Banca d'Italia. Per la sentenza infatti, il riferimento motivato è agli articoli 54 del Testo unico bancario e 10 del Testo unico finanza, in base ai quali l'ispezione fa piena prova, fino a querela di falso, con riferimento ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o

da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento. Valore pieno di prova che si estende anche alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti.

Non hanno invece il medesimo peso gli apprezzamenti e le valutazioni contenute nell'accertamento e neppure i fatti appresi da altre persone oppure che si danno per accertamenti veri sulla base di presunzioni di logiche. «Pertanto le valutazioni e le ipotesi conclusive contenute nelle relazioni ispettive della Banca d'Italia costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve confrontarsi criticamente, e tuttavia, sebbene provengano da una fonte autorevole, non possono essere recepite in modo aprioristico e possono essere contraddette con strumenti istruttori adeguati, quale è ad esempio, la Cus volta nel contraddittorio delle parti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Cassazione.** La legge Gelli Bianco consente la non punibilità se il professionista ha seguito le linee guida

# Il valore del medico non esclude l'imperizia

Patrizia Maciocchi

■ Non si può escludere l'imperizia del medico, solo in virtù del suo noto valore clinico. La nozione, infatti, non va associata alla persona ma al singolo atto. La Cassazione (sentenza 24384) accoglie il ricorso di un medico condannato in appello per omicidio colposo in seguito alla morte di una paziente avvenuta nel corso del post operatorio. Il camice bianco era accusato di non aver diagnosticato una perforazione, che poteva essere verificata con

appositi esami diagnostici e di aver scelto una linea "attendista", tratto in inganno da sintomi comuni anche ad altre patologie. I giudici di appello avevano bollato il comportamento del dottore come "imprudente": una conclusione che impediva l'applicabilità dell'articolo 590-sexies del Codice penale, introdotto dalla legge Gelli Bianco. La norma, invocata dalla difesa, esclude la punibilità in caso di "imperizia" quando sono rispettate le linee guida o, in mancanza di queste, le

buone pratiche clinico-assistenziali. Per i giudici territoriali la conformità alle best practices nel caso specifico non c'entrava per nulla. La logica imponeva al sanitario di formulare una diagnosi

### LA MANCANZA

I giudici avevano il dovere anche di indagare se la colpa è lieve con esimente prevista dalla legge Balduzzi

alternativa e di verificarla: non facendolo aveva abdicato alla sua funzione di medico e questo non aveva nulla a che vedere con le linee guida. Di diverso avviso la Cassazione, secondo la quale i giudici di merito non avevano considerato un tema centrale ai fini dell'individuazione della condotta colposa del medico come quello dell'osservanza delle buone pratiche clinico-assistenziali. Nello specifico, in assenza di linee guida concordanti sul punto, il riferimento doveva essere ai

criteri della "vigile attesa" accreditati dalla letteratura scientifica.

Né era corretto escludere l'imperizia solo sulla base del valore del medico. Per la Suprema corte di giudici hanno escluso l'imperizia, scegliendo l'imprudenza, proprio per evitare la non punibilità prevista dalla Gelli Bianco. Allo stesso modo hanno omesso di verificare il grado di colpa che, se lieve, avrebbe fatto scattare la scriminante prevista dalla legge Balduzzi per il sanitario che segue le linee guida anche in caso di imperizia, negligenza o imprudenza. La condanna viene dunque annullata con rinvio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Legali.** Non c'è divieto se la conversazione è con un avvocato non difensore

# Intercettazione, mandato decisivo

■ Via libera all'utilizzo dell'intercettazione del colloquio con un avvocato se non esiste un mandato per la difesa. La Cassazione (2445) respinge il ricorso con il quale si eccepiva la violazione del diritto di difesa per l'uso di una conversazione tra l'imputato e l'avvocato. Una "chiacchierata" che la Corte d'Appello aveva considerato amichevole e non professionale. Alla base della decisione c'erano due considerazioni. L'assenza di un mandato e di un'iscrizione nel registro degli indagati del ricor-

rente. La Cassazione ricorda che il divieto di intercettare le conversazioni o le comunicazioni dei difensori, non si estende a tutti i colloqui di questi solo in virtù della qualifica, ma solo alle conversazioni che riguardano la funzione esercitata.

La ratio dell'articolo 103 del Codice di rito penale va, infatti, individuata nel diritto di difesa. La Suprema corte, in un precedente (sentenza 26323/2014) che riguardava l'intercettazione di una telefonata tra un indagato e un avvocato, legati da un rappor-

to di amicizia, ha chiesto ai giudici di merito di fare una serie di verifiche. E dunque di valutare se quanto detto dall'indagato fosse finalizzato a ottenere consigli difensivi professionali o si trattasse di confidenze fatte ad un amico e se le risposte del legale potessero essere considerate pareri professionali o solo affermazioni "consolatorie". Nello specifico l'avvocato si era limitato a capire quale era il problema e ad indicare il nome di un collega.

P Mac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

## Speciale ONCOLOGIA MEDICA - Realtà Eccellenti

# Gruppo INI, oncologia medica eccellenza per diagnosi e terapie anti-tumorali

Primi nel Lazio su metastasi ossee e tumori cerebrali

Tempi di attesa di 24-48 ore per i risultati della radiologia nel caso di diagnosi oncologica e in media 7 giorni di attesa per il ricovero in regime ordinario nel Reparto di Oncologia medica. Circa settanta ricoveri al mese e venti trattamenti chemioterapici al giorno. Sono solo alcuni dei numeri che registra l'Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica dell'INI Grottaferrata ec-

cellenza per prestazioni diagnostiche, terapeutiche e assistenziali in ambito oncologico e riferimento in tutto il Lazio per metastasi ossee e tumori cerebrali. "La possibilità di erogare prestazioni come la radioterapia, chemioterapia e riabilitazione neuromotoria rendono la nostra struttura altamente specializzata e qualificata per il trattamento delle neoplasie cerebrali. Sia-

mo inoltre centro accreditato di osteoncologia, pertanto siamo in grado di trattare i pazienti con metastasi ossee garantendo a tali pazienti anche contatti con strutture esterne", spiega il Dott. Gaetano Lanzetta, responsabile dell'Oncologia medica e direttore del Dipartimento



Scienze mediche del GRUPPO INI [www.gruppoini.it](http://www.gruppoini.it).

La struttura dispone oltre che del Centro di Osteoncologia accreditato anche di ambulatori specializzati per le diverse patologie oncologiche organizzati per prime visite, visite di follow up e visite interdisciplinari: dagli ambulatori di Senologia, per la prevenzione, diagnosi e trattamento di tumori mammari, a quello per Tumori cerebrali, in collaborazione con il servizio di Radioterapia, Radiologia e Riabilitazione neuromotoria per una gestione multidisciplinare del paziente, all'ambulatorio di *Simultaneous palliative care*, in collaborazione con l'Unità di cure palliative della Casa di cura per la gestione del dolore oncologico e di tutti i sintomi della fase terminale di malattia.

"Siamo infatti, attualmente, l'unica Oncologia del Lazio ad avere all'interno della propria struttura un reparto HOSPICE - afferma Lanzetta - questo garantisce la presa in carico del malato e la continuità assistenziale sia in forma residenziale che domiciliare, riducendo così il numero di accessi dei pazienti in fase terminale di malattia in pronto Soccorso". L'Oncologia Medica consta di 25 posti letto di degenza, 10 letti di Day Hospital, il quale rimane attivo per 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, per la somministrazione di farmaci antitumorali

e/o terapie mediche di supporto. È presente all'interno della struttura l'Unità di cure palliative per fornire assistenza qualificata e a misura d'uomo, sia a domicilio sia in forma residenziale ai pazienti in fase avanzata - terminale di malattia. L'Hospice è accreditato con il SSR e l'assistenza è erogata gratuitamente sia in ambito residenziale che domiciliare. La struttura dispone di 5 camere singole, dotate di poltrona letto per i familiari. Qualora il paziente necessitasse di un approccio chirurgico la casa di cura INI predispone di



ministrato di calore risiede nel fatto che le cellule tumorali hanno un sistema vascolare alterato che non riesce a dissipare il calore; al contrario le cellule normali che sono ben irrorate, possono facilmente eliminare il calore in eccesso - spiega il Dott. Antonio Costa, specialista in radioterapia oncologica, responsabile del Centro di Radioterapia del GRUPPO INI - Un ulteriore grande vantaggio della Ipertermia è che essa può aumentare

gli effetti della Radioterapia e della Chemioterapia senza assolutamente aumentare la tossicità".

"L'apparecchiatura è costituita da una doppia antenna, due sorgenti di radiofrequenza collocate nella zona di interesse, al di sopra e al di sotto del corpo del paziente, in posizione supina, che riescono a raggiungere in modo uniforme tutto lo spessore del corpo - spiega il Dott. Costa - Dunque, la zona di trattamento si amplia, dai tumori più superficiali, della pelle o del sottocute, alle neoplasie più profonde, come i tumori della pelvi (utero, prostata, retto), del pancreas, del testa-collo. A qualunque stadio della malattia e su pazienti di tutte le età".

Presso il Centro di Radioterapia dell'INI è possibile eseguire sia il trattamento radiante che quello di ipertermia in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale.

## La riabilitazione oncologica presso il Gruppo INI

Si stima che nel nostro Paese vi siano nel corso dell'anno più di 365.000 nuove diagnosi di tumore. In Italia, la sopravvivenza media a cinque anni dalla diagnosi di un tumore maligno è del 57% fra gli uomini e del 63% fra le donne (AIRTUM).

"L'unità operativa di riabilitazione dell'INI Grottaferrata accoglie pazienti oncologici potendo garantire loro un percorso multidisciplinare a 360° basato sulla realizzazione di un progetto riabilitativo individuale articolato su varie aree - afferma il Dott. Dario Lucchetti, fisiatra, Responsabile della Riabilitazione del GRUPPO INI.

■ "Area Fisioterapica: con tecniche di riduzione motoria, occupazionale e logopedica. Elemento distintivo è la costante rivalutazione delle esigenze del paziente al fine di ottimizzare il percorso intrapreso.

■ Idrochinesiterapia: l'elemento "acqua" garantisce un ambiente a gravità ridotta in cui sperimentare nuovamente la libertà di movimento,



acquisendo in sicurezza nuovi pattern motori necessari al miglioramento dell'autonomia. ■ Area Medica: la possibilità di confronto multidisciplinare con il reparto di Oncologia, con il servizio di radioterapia e con la diagnostica per immagini, tutti operanti nella nostra struttura permette di cucire sulla persona

assistita la migliore assistenza possibile.

■ Area Sociale: necessaria per il rientro a domicilio, prevede la valutazione Fisiatrica Oncologica e Psicologica delle abilità residue, l'individuazione del setting assistenziale successivo e degli eventuali ausili necessari alla vita quotidiana".

"La possibilità di avvalersi di un percorso assistenziale che inizia dal Ricovero Ordinario Post-Acuzie (cod 56) passando poi, se necessario, ad un trattamento riabilitativo in regime di Ricovero Day Hospital per arrivare ad una gestione ambulatoriale (accreditato SSN) del paziente garantisce una capillarità di intervento", conclude il Dott. Lucchetti.

convenzioni con le principali chirurzie del Lazio (Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Policlinico Umberto I, Policlinico Casilino, Ospedale San Giovanni Addolorata) per offrire al paziente oncologico un percorso adeguato. Dopo l'eventuale chirurgia il paziente viene nuovamente preso in carico dall'INI per i trattamenti successivi: terapie standard, radioterapia e chemioterapia classiche, farmaci innovativi, compresi i farmaci cosiddetti a bersaglio molecolare e la riabilitazione neuromotoria ove fosse richiesta.

Sono attivi presso la Struttura protocolli di ricerca clinica nazionali, che hanno ottenuto l'approvazione del Comitato etico del Lazio 2. Inoltre, la UOC si avvale di un Servizio di psicooncologia, attivo dal lunedì al venerdì, con presa in carico quotidiana dei pazienti e dei loro familiari. L'Unità operativa è stata riaccreditata per gli anni 2016-2019 come Centro per l'integrazione tra Oncologia e Cure Palliative dall'European Society for Medical Oncology (ESMO) dal 2010. I centri accreditati ESMO nel Lazio sono 9, in Italia 41.